

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07516/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7516 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Mariaelena Tosi, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Coppola, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Angela Zanca, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A- del Decreto n. 395 del 27 marzo 2019, emesso dal MIUR – Dipartimento per il
sistema educativo e formazione, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei

partecipanti ammessi alle prove orali del concorso per dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. per il personale scolastico del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24 novembre 2017, nel quale non compare il nominativo della prof.ssa Tosi (all.1); B- del verbale n. 4 del 26 febbraio 2019, redatto dalla 29^a Sottocommissione giudicatrice per il concorso per dirigenti scolastici indetto con il suddetto D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 (all.2), e della allegata scheda riepilogativa riferita alla prof.ssa Maria Elena Tosi (all.3), comunicati alla medesima in data 8 maggio 2019 a seguito di formale istanza di accesso, dal quale si apprendeva il totale del punteggio conseguito ed i totali parziali delle prove scritte; C- del verbale d'aula del 18.10.2018 redatto presso l'Istituto tecnico-industriale statale "Ettore Conti", Via Angelo de Vincenti, 11, in Milano (all.4); D- degli atti di indizione e disciplina del citato concorso e, in particolare: D.1- del D.D.G. MIUR n. 1256 del 23.11.2017, pubblicato su G.U. n. 90 del 27.11.2017, di indizione del concorso (all.5); D.2- del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 41127 del 18.9.2018, recante «Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata» del concorso in parola, nelle rispettive parti in cui non disciplinano le modalità di somministrazione ai concorrenti e svolgimento della "prova scritta computerizzata" e, in ogni caso, nelle rispettive parti in cui non forniscono istruzioni circa il funzionamento del software, attraverso il quale detta prova sarebbe stata somministrata e non indicano/chiariscono la necessità, per non perdere le risposte elaborate, di salvare queste ultime, una per una, ovvero di stoppare lo scorrere del tempo in caso in cui occorra riscrivere il testo delle domande non salvate (all.6); E- della nota MIUR n.24589 del 22 maggio 2019, di ripresa dell'iter concorsuale con l'esame orale dei candidati che hanno superato la prova scritta (all.7); F- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 28 novembre 2019:

G- il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e

Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 del 1° agosto 2019 di approvazione dell’elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell’allegato elenco degli idonei e dei vincitori e del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di successiva rettifica della graduatoria e della successiva nota dell’8.8.2019 prot. U.0036621 di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali, nonché degli eventuali provvedimenti ancorché non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti dai singoli vincitori; H- il provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell’art. 13, co. 1 D.M. n.138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata; - i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove; I- il decreto Direttoriale del MIUR n. 2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari, nella parte in cui vengono indicati i nominativi dei componenti le sottocommissioni, per la cui riconosciuta incompatibilità è intervenuta la sentenza del Tar Roma n. 8655-2019; J- il verbale n.3 del 25 gennaio 2019 della Commissione riunita in sessione plenaria, dei verbali d’insediamento della Commissione esaminatrice e di tutte le successive attività svolte in sessione plenaria; K- tutti gli atti successivi, pregressi e connessi non conosciuti al momento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che parte ricorrente ha chiesto, “stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza”, autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione

anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) autorizza la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2024.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO